

Ordinanza
sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI¹⁾)

del 31 agosto 1983 (Stato 1° agosto 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 109 della legge del 25 giugno 1982³ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI);

in esecuzione dell'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1994⁴ tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,⁵

ordina:

Titolo 1:⁶ Applicabilità della LPGA⁷

Art. 1⁸ Relazioni elettroniche con le autorità

(art. 55 cpv. 1^{bis} LPGA; art. 1 LADI)

¹ In applicazione dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} LPGA si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa concernenti le relazioni elettroniche con le autorità.

² Le relazioni elettroniche avvengono, fino alla decisione su opposizione, tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d LADI).

RU **1983 1205**

¹ Nuova abbreviazione giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991 2132**). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS **830.1**

³ RS **837.0**

⁴ RS **0.142.112.681**

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2012 1203**).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003 1828**).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021 339**).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021 339**).

⁹ RS **172.021**

Art. 1a¹⁰ Provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro
(art. 1 cpv. 3 LADI)¹¹

Sono considerati provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 LADI:

- a. i provvedimenti collettivi di formazione (art. 60 cpv. 1 LADI);
- b. i provvedimenti collettivi di occupazione (art. 64a cpv. 1 LADI);
- c. i provvedimenti collettivi speciali che, in base alla legislazione federale sull'assicurazione contro la disoccupazione, i Cantoni o l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione prendono a favore delle persone disoccupate o minacciate dalla disoccupazione.

Titolo 1a:¹² **Contributi**

Art. 2¹³ Limitazione del salario soggetto a contribuzione
(art. 3 LADI)

Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore ad un anno, il limite massimo del salario soggetto a contribuzione è calcolato moltiplicando la 360^a parte dell'importo annuo massimo per il numero di giorni di durata dell'occupazione.

Art. 2a¹⁴ Quota per le spese amministrative
(art. 6 e 92 cpv. 1 LADI)

I datori di lavoro ed i lavoratori non devono pagare sui loro contributi all'assicurazione-disoccupazione alcuna quota per le spese amministrative alla cassa di compensazione AVS.

Titolo 2: Prestazioni

Capitolo 1: Indennità di disoccupazione

Sezione 1: Diritto

Art. 3 Lavoratori a domicilio
(art. 8 cpv. 2 LADI)

¹ Sono considerati lavoratori a domicilio, giusta la presente ordinanza, le persone che lavorano a domicilio in base a un contratto di lavoro a domicilio secondo l'articolo 351 del Codice delle obbligazioni¹⁵.

¹⁰ Originario art. 1.

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

¹² Originario Titolo 1.

¹³ Originario art. 1 e 1a. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

¹⁴ Originario art. 2.

¹⁵ RS **220**

² Le prescrizioni speciali concernenti i lavoratori a domicilio sono applicate qualora l'assicurato abbia ottenuto, mediante lavoro a domicilio, l'ultimo guadagno prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.

Art. 3a¹⁶ Termini quadro dopo l'avvio di un'attività indipendente senza l'aiuto dell'assicurazione contro la disoccupazione

(art. 9a cpv. 1 e 2 LADI)

¹ I termini quadro per il periodo di contribuzione e per la riscossione della prestazione non sono prolungati se l'attività svolta era soggetta a contribuzione secondo l'articolo 13 LADI.

² L'assicurato che ha ricevuto prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione durante l'esercizio della propria attività lucrativa indipendente non può beneficiare del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione.

³ Il termine quadro prolungato secondo l'articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo.

Art. 3b¹⁷ Termini quadro in caso di periodo educativo

(art. 9b LADI)

¹ I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del riannuncio (art. 9b cpv. 1 lett. a e b LADI) o dell'annuncio alla disoccupazione (art. 9b cpv. 2 LADI), il figlio dell'assicurato ha un'età inferiore ai dieci anni.

² L'assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso figlio il diritto al prolungamento dei termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione in caso di periodo educativo.

³ I periodi di contribuzione dell'assicurato presi in considerazione per l'apertura di un termine quadro per la riscossione della prestazione non possono essere computati una seconda volta dopo un periodo educativo.

⁴ Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni previsto all'articolo 9b capoverso 2 LADI è prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al massimo di due anni.

⁵ Il termine quadro prolungato secondo l'articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo.

⁶ I capoversi 1–5 si applicano per analogia se il fanciullo è collocato in vista dell'adozione secondo l'articolo 264 del Codice civile¹⁸ o se il periodo educativo è dedicato al figlio del coniuge.

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹⁸ RS **210**

Art. 4 Giorno lavorativo intero

(art. 11 cpv. 1 LADI)

¹ È considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l'assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro.

² Se l'assicurato ha esercitato da ultimo un'occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno durante il quale l'assicurato è totalmente disoccupato.¹⁹

Art. 5 Perdita di lavoro computabile di persone parzialmente disoccupate

(art. 11 cpv. 1 LADI)

La perdita di lavoro di persone parzialmente disoccupate (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) è computabile se ammonta almeno a due giorni lavorativi interi nel periodo di due settimane.

Art. 6²⁰ Periodi di attesa speciali(art. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 2 e 3 LADI)²¹

¹ Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI, devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni.²²

^{1bis} Gli assicurati di cui al capoverso 1 che, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo, si mettono a disposizione dell'ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa di cui al capoverso 1.²³

^{1ter} Gli assicurati di cui al capoverso 1 possono partecipare a un periodo di pratica professionale secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento.²⁴

² Gli altri assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione devono compiere un periodo di attesa di cinque giorni.

³ ...²⁵

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU **2003** 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU **2003** 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

⁴ Dopo un'attività stagionale (art. 7) o un'attività nell'ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti di impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di attesa è di 1 giorno. Dev'essere compiuto una sola volta durante un periodo di controllo.

⁵ Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev'essere compiuto:

- a. se sono trascorsi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro che lo determina;
- b. se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un anno;
- c. se il rapporto di lavoro secondo il capoverso 4 viene sciolto prematuramente per motivi economici;
- d. se, per un periodo di controllo, l'assicurato non comprova più di cinque giorni di lavoro.

⁶ Il periodo di attesa dev'essere compiuto ulteriormente al periodo di attesa generale di cui all'articolo 18 capoverso 1 LADI. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).

Art. 6a²⁶ Periodo di attesa generale

(art. 18 cpv. 1 e 1^{bis} LADI)

¹ Il periodo di attesa generale deve essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).

² Il periodo di attesa generale non si applica agli assicurati il cui guadagno assicurato non supera 36 000 franchi all'anno.

³ Gli assicurati il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 e 60 000 franchi all'anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni non devono compiere il periodo di attesa generale.

Art. 7 Attività stagionale

(art. 18 cpv. 3 LADI)²⁷

Un'attività è considerata stagionale se:

- a. l'assicurato è stato esplicitamente assunto in base a un rapporto di lavoro limitato a una stagione, oppure
- b. il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e la sua durata, ad un impiego stagionale.

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

Art. 8 Professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata

(art. 18 cpv. 3 LADI)²⁸

¹ Sono considerate professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, in particolare le seguenti:

- a. musicista;
- b. attore;
- c. artista;
- d. collaboratore artistico della radio, della televisione o del cinema;
- e. tecnico del film;
- f. giornalista.

² ...²⁹

Art. 9³⁰ Indennità di vacanze in casi speciali

(art. 11 cpv. 4 LADI)

¹ Se l'assicurato ha riscosso un'indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per cento del salario sottoposto all'AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza dev'essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui:

- a. nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e
- b. la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze.

² Viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l'assicurato ha diritto a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere.

Art. 10 Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento contestato di un rapporto di servizio di diritto pubblico

(art. 11 cpv. 5 LADI)

¹ Se l'assicurato ha interposto ricorso contro la sospensione del pagamento di salario nel quadro di un procedimento inteso allo scioglimento del suo rapporto di servizio di diritto pubblico, la perdita di lavoro subita dall'assicurato sino al termine del procedimento principale è computata provvisoriamente. La cassa paga l'indennità qualora l'assicurato adempia tutte le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità ed in particolare sia idoneo al collocamento.

² Con il pagamento, i diritti dell'assicurato al salario o al risarcimento, accertati nel procedimento o riconosciuti dal datore di lavoro, sono trasferiti alla cassa sino a concorrenza dell'importo dell'indennità; la cassa deve far valere senza indugio i diritti presso il datore di lavoro.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

³ Se il procedimento ricorsuale rivela che l'assicurato, mediante il suo comportamento, in particolare la violazione di obblighi incombentigli in virtù del suo contratto di lavoro, ha fornito al datore di lavoro il motivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa lo sospende nell'esercizio del suo diritto ed esige da lui la restituzione delle indennità giornaliere pagate in più.

Art. 10a³¹ Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro
(art. 11a LADI)

Sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l'articolo 11 capoverso 3 LADI.

Art. 10b³² Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale
(art. 11a cpv. 3 LADI)

Gli importi destinati alla previdenza professionale sono dedotti dalle prestazioni volontarie da considerare secondo l'articolo 11a capoverso 2 LADI sino a concorrenza dell'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982³³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 10c³⁴ Periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile
(art. 11a LADI)

¹ Il periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile decorre dal primo giorno successivo alla cessazione dei rapporti di lavoro per i quali sono state versate le prestazioni volontarie, indipendentemente dalla data in cui l'assicurato si annuncia alla disoccupazione.

² La durata di tale periodo è determinata dividendo l'importo delle prestazioni volontarie considerate per il salario percepito nell'ambito dell'attività per cui sono state versate, a prescindere dal fatto che l'assicurato abbia o meno esercitato un'attività lucrativa durante questo periodo.

Art. 10d³⁵ Prestazioni volontarie mensili
(art. 11a e 13 LADI)

¹ Se sono state convenute prestazioni volontarie sotto forma di versamenti mensili per un periodo determinato, la somma di tali prestazioni mensili è decurtata dell'importo

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU **2003** 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

³³ RS **831.40**

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

annuo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2 LADI e divisa per il numero di mesi convenuto. L'importo risultante è dedotto dall'indennità di disoccupazione.

² Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).³⁷

Art. 10e³⁸ Termine quadro per la riscossione della prestazione

(art. 11 cpv. 1 LADI)

Il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che ha percepito prestazioni volontarie dal datore di lavoro decorre dal primo giorno in cui la perdita di lavoro è computabile e tutti i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione sono adempiuti (art. 9 cpv. 2 LADI).

Art. 10f³⁹ Periodi parificati a periodi di contribuzione

(art. 11a cpv. 2 e 13 LADI)

I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di contribuzione.

Art. 10g⁴⁰ Guadagno assicurato

(art. 11a cpv. 2 e 23 cpv. 1 LADI)

Le prestazioni volontarie considerate sono incluse nel calcolo del guadagno assicurato secondo l'articolo 37. Se l'assicurato ha esercitato un'attività lucrativa dipendente durante il periodo di cui all'articolo 10c, il calcolo del guadagno assicurato si basa sul salario percepito nella misura in cui si rivela favorevole per l'assicurato.

Art. 10h⁴¹ Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento anticipato consensuale del rapporto di lavoro

(art. 11 cpv. 3 e 11a LADI)

¹ Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo.

² Se le prestazioni del datore di lavoro superano l'importo del salario dovuto all'assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le

³⁶ RS 831.10

³⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 12 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all'articolo 11a LADI.

Art. 11 Calcolo del periodo di contribuzione

(art. 13 cpv. 1 LADI)

¹ È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione.

² I periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati. 30 giorni civili sono reputati un mese di contribuzione.

³ I periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo.

⁴ Il periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se l'assicurato esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione conta un'unica volta.

⁵ ...⁴²

Art. 11a e 11b⁴³

Art. 12⁴⁴

Art. 12a⁴⁵ Periodo di contribuzione nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata

(art. 13 cpv. 4 e 5 LADI)

Nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di contribuzione calcolato in base all'articolo 13 capoverso 1 LADI è moltiplicato per due per i primi 60 giorni civili di un contratto di durata determinata.

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094). Abrogato dal n. I dell'O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 1203).

⁴³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Abrogati dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

⁴⁴ Abrogato dall'all. n. 12 dell'O del 30 ago. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 506).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU **2003** 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

Art. 13 Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione(art. 14 LADI)⁴⁶

¹ Sono considerate maternità ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto.⁴⁷

^{1bis} Vi è motivo analogo ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LADI segnatamente se le persone sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente in quanto non devono più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di persone bisognose di cure a condizione che:

- a. le persone bisognose di cure necessitavano di un aiuto permanente;
- b. tali persone vivevano in comunione domestica con l'assicurato e
- c. la durata dell'assistenza era superiore ad un anno.⁴⁸

² L'attività soggetta a contribuzione svolta per almeno sei mesi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LADI primo e secondo periodo deve essere stata esercitata entro il termine quadro per il periodo di contribuzione.⁴⁹

³ Gli stranieri domiciliati che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio e che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno di oltre un anno all'estero sono esonerati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero e abbiano svolto in Svizzera per almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione. Il capoverso 2 si applica per analogia.⁵⁰

Art. 14 Idoneità al collocamento dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori temporanei⁵¹

(art. 15 cpv. 1 LADI)

¹ ...⁵²

² Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano occupati come lavoratori a domicilio, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti ad assumere parimente lavoro fuori domicilio, a meno che provino di non esserne capaci a cagione della loro situazione personale.

³ Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano lavoratori temporanei, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti e capaci ad assumere un impiego durevole.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 845).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 845).

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 845).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

⁵² Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

Art. 15 Esame dell'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici⁵³
(art. 32 cpv. 2 LPGA, art. 15 cpv. 2 e 96b LADI)⁵⁴

¹ Per stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)⁵⁵ disciplina i particolari d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno.⁵⁶

² Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazione-infortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione militare o della previdenza professionale.

³ Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno.

Art. 16⁵⁷

Art. 17⁵⁸ Eccezioni all'idoneità finanziaria
(art. 16 cpv. 2 lett. i LADI)

Vi è situazione eccezionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera i LADI segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un'attività:

- a. per la quale l'assicurato non ha né il livello di formazione né l'esperienza richiesti;
- b. la cui remunerazione è sensibilmente superiore alle condizioni usuali;
- c. altamente remunerata e se presumibilmente l'assicurato non può più esercitare un'attività equivalente corrispondentemente retribuita.

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3945).

⁵⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

⁵⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

Sezione 2: Annuncio, consulenza e controllo⁵⁹

Art. 18⁶⁰ Competenza locale (art. 17 cpv. 2 e 2^{bis} LADI)⁶¹

¹ L'annuncio per il collocamento nonché i successivi colloqui di consulenza e di controllo competono al servizio del luogo di domicilio dell'assicurato.⁶²

² È considerato luogo di domicilio dell'assicurato il suo domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile^{63, 64}

³ Le persone che beneficiano di una misura di protezione degli adulti e che non soggiornano abitualmente nel luogo in cui ha sede l'autorità di protezione degli adulti possono, con l'autorizzazione scritta di tale autorità, partecipare ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del luogo di soggiorno.⁶⁵

⁴ I soggiornanti settimanali partecipano ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del loro domicilio o del loro luogo di soggiorno settimanale.

⁵ L'annuncio delle persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera per cercarvi lavoro (art. 64 del regolamento [CE] n. 883/2004⁶⁶) nonché i successivi colloqui di consulenza e di controllo competono al servizio del luogo di soggiorno. Per la durata della ricerca di lavoro in Svizzera non possono cambiare detto servizio.⁶⁷

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁶³ RS **210**

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione che vincola la Svizzera in virtù dell'Allegato II all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**) (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS **0.831.109.268.1**) nonché nella versione che vincola la Svizzera in virtù dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS **0.632.31**).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

Art. 19⁶⁸ Annuncio personale per il collocamento

(art. 29 LPGa; art. 10 cpv. 3 e 17 cpv. 2 LADI)

¹ L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento. L'annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18).

² Al momento dell'annuncio, l'assicurato deve fornire il suo numero AVS⁶⁹.

³ La data dell'annuncio è confermata all'assicurato per scritto.

Art. 19a⁷⁰**Art. 20⁷¹** Verifica e registrazione dei dati dell'annuncio(art. 17 cpv. 2^{bis} LADI)

¹ Il servizio competente verifica la validità del numero AVS.

² Il servizio competente verifica i dati dell'annuncio e li registra nel sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b LADI).

Art. 20a⁷² Primo colloquio di consulenza e di controllo

(art. 17 LADI)

¹ Il servizio competente svolge il primo colloquio di consulenza e di controllo con l'assicurato nei 15 giorni successivi alla data dell'annuncio (art. 19 cpv. 3).

² Durante questo colloquio viene verificata l'identità dell'assicurato.

³ Durante questo colloquio l'assicurato presenta le informazioni richieste dal servizio competente, segnatamente la prova delle ricerche di lavoro.

Art. 21⁷³ Colloqui di consulenza e di controllo

(art. 17 LADI)

¹ Il servizio competente svolge un colloquio di consulenza e di controllo con l'assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l'idoneità al collocamento dell'assicurato e l'entità della perdita di lavoro computabile.

² Il servizio competente registra per l'assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui.

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁶⁹ Nuova espr. giusta l'all. n. II 41 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU **2002** 3945). Abrogato dal n. I dell'O del 26 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

³ L'assicurato deve garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno lavorativo.

Art. 22⁷⁴ Informazione sui diritti e sugli obblighi

(art. 27 LPGa)

¹ Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a–d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare sulla procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

² Le casse di disoccupazione informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai propri compiti (art. 81 LADI).

³ I servizi competenti informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai propri compiti (art. 85 e 85b LADI).

Art. 23⁷⁵ Dati di controllo per l'esercizio del diritto all'indennità

(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ L'assicurato trasmette i dati di controllo tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata».⁷⁶

² Tali dati forniscono informazioni su:

- a. i giorni lavorativi per i quali l'assicurato rende verosimile di essere stato disoccupato e idoneo al collocamento;
- b. tutti i fatti importanti per valutare il diritto dell'assicurato, come malattia, servizio militare, assenze per vacanze, partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, guadagno intermedio ed entità della perdita di lavoro computabile.⁷⁷

³ ...⁷⁸

⁴ Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l'assicurato disponga del modulo «Indicazioni della persona assicurata».⁷⁹

⁵ ...⁸⁰

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁷⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 26 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094). Abrogato dal n. I dell'O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 1203).

Art. 24⁸¹ Esame dell'idoneità al collocamento e dell'entità della perdita di lavoro computabile
(art. 49 LPG; art. 11 e 15 LADI)

¹ Se considera l'assicurato non idoneo al collocamento o se l'entità della perdita di lavoro computabile è mutata, il servizio competente ne informa la cassa di disoccupazione.

² Il servizio emana una decisione al riguardo.

Art. 25⁸² Attenuazione dell'obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo e temporanea esenzione dall'obbligo dell'idoneità al collocamento
(art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LADI)

Su richiesta dell'assicurato, il servizio competente decide di:

- a. esonerare quest'ultimo, per una settimana al massimo, dall'obbligo dell'idoneità al collocamento per consentirgli di recarsi all'estero onde partecipare a un'elezione o a una votazione d'importanza nazionale, oppure autorizzarlo a posticipare la data del suo colloquio di consulenza e di controllo nel caso in cui questo sia previsto nei tre giorni che precedono o che seguono il giorno dell'elezione o della votazione;
- b. esonerare l'assicurato affetto da un grave impedimento fisico o psichico dall'obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, se le circostanze lo esigono e la consulenza e il controllo possono essere assicurati altrimenti;
- c. esonerare l'assicurato, per tre settimane al massimo, dai colloqui di consulenza e di controllo se questi deve recarsi all'estero per un colloquio di lavoro, se svolge uno stage d'orientamento professionale o se si sottopone a un test d'idoneità professionale nel luogo di lavoro;
- d. autorizzare l'assicurato a posticipare il suo colloquio di consulenza e di controllo se questi dimostra di non poter essere presente il giorno stabilito a causa di un impegno inderogabile, in particolare se deve presenziare a un colloquio di lavoro;
- e. esonerare l'assicurato, per tre giorni al massimo, dall'obbligo dell'idoneità al collocamento se questi è direttamente toccato da un particolare evento familiare, segnatamente un matrimonio, una nascita, un decesso o la necessità di curare un figlio malato o un parente prossimo. Se la data di un tale evento coincide con quella prevista per il colloquio di consulenza e di controllo, viene fissata una nuova data.

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

Art. 25a⁸³**Art. 26**⁸⁴ Ricerche personali di lavoro dell'assicurato(art. 40 e 43 LPGÄ, 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI)⁸⁵

¹ L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie.

² L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.⁸⁶

³ Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato.⁸⁷

Art. 27⁸⁸ Giorni esenti dall'obbligo di controllo

(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l'assicurato ha diritto a cinque giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente. Durante i giorni esenti dall'obbligo di controllo non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità (art. 8 LADI).

² Sono considerati giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l'assicurato adempie i presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

³ L'assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio competente della sua intenzione di prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo cui ha diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni sono nondimeno considerati presi. I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto in blocchi settimanali.

⁴ L'assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti secondo l'articolo 41a. I giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni esenti dall'obbligo di controllo accumulati sino all'inizio delle vacanze.

⁵ L'assicurato che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall'obbligo di controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento. I

⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094). Abrogato dal n. I dell'O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 1203).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

⁸⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto d'intesa con il responsabile del programma.

⁶ L'assicurato non può prendere giorni esenti dall'obbligo di controllo né immediatamente prima né durante né immediatamente dopo il suo soggiorno all'estero (art. 64 del regolamento [CE] n. 883/2004⁸⁹). Al suo ritorno, deve presentarsi personalmente al servizio competente e farvi valere il proprio diritto ai giorni esenti dall'obbligo di controllo.⁹⁰

Art. 27a⁹¹ Periodo di controllo

(art. 18a LADI)⁹²

È considerato periodo di controllo ogni mese civile.

Art. 27b⁹³

Sezione 3: Indennità

Art. 28⁹⁴ Scelta e mutamento della cassa

(art. 20 cpv. 1 LADI)

¹ L'assicurato è informato in merito alle casse di disoccupazione disponibili e ne sceglie una al più tardi durante il primo colloquio di consulenza e di controllo (art. 20a).

² L'assicurato può mutare cassa di disoccupazione, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, soltanto se abbandona il campo d'attività di detta cassa. Salvo alla scadenza di un termine quadro, il mutamento deve aver luogo all'inizio di un periodo di controllo.

³ Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di accesso ai dati del pertinente caso assicurativo dall'inizio del periodo di controllo successivo. La cassa di disoccupazione precedente mantiene i diritti di accesso al caso assicurativo per le procedure in corso.

⁸⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 18 cpv. 5.

⁹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU **2003** 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

⁹³ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU **1996** 3071). Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

Art. 29⁹⁵ Esercizio del diritto all'indennità

(art. 40 LPGA; art. 20 cpv. 1 e 2 LADI)

¹ Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un'interruzione di almeno sei mesi, l'assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa di disoccupazione:

- a. la domanda d'indennità di disoccupazione;
- b. gli attestati del datore di lavoro degli ultimi due anni;
- c. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
- d. le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all'indennità.

² Al fine di far valere il suo diritto all'indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l'assicurato presenta alla cassa di disoccupazione:

- a. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
- b. gli attestati di guadagno intermedio;
- c. le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all'indennità.

³ Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all'assicurato un termine adeguato per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.

⁴ Se l'assicurato non può provare, mediante attestati, fatti rilevanti per valutare il diritto all'indennità, la cassa di disoccupazione può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall'assicurato, se questa appare verosimile.

Art. 30⁹⁶ Pagamento delle indennità e attestato per le autorità fiscali

(art. 19 LPGA; art. 20, 96b e 97a LADI)

¹ La cassa di disoccupazione paga l'indennità per il periodo di controllo trascorso di regola nel corso del mese seguente.

² L'assicurato riceve un conteggio scritto.

³ La cassa di disoccupazione consegna all'assicurato, a destinazione delle autorità fiscali, un attestato concernente le prestazioni ricevute. Nei Cantoni che ne prevedono la possibilità, l'attestato è trasmesso alle autorità fiscali cantonali direttamente per via elettronica (art. 97a cpv. 1 lett. c^{bis} e cpv. 8 LADI).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).

Art. 31⁹⁷ Anticipazione
(art. 19 LPGA e 20 LADI)⁹⁸

L'assicurato ha diritto a un'adeguata anticipazione per i giorni controllati, se rende credibile il proprio diritto alle indennità.

Art. 32⁹⁹ Prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale

Sono considerate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, che vanno dedotte dall'indennità di disoccupazione, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria versate all'assicurato prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS¹⁰⁰.

Art. 33¹⁰¹ Aliquota dell'indennità giornaliera
(art. 22 cpv. 2 e 3 LADI)¹⁰²

¹ Un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni secondo l'articolo 22 capoverso 2 LADI è dato qualora l'assicurato abbia un obbligo di mantenimento secondo l'articolo 277 del Codice civile^{103, 104}

² Il DEFR procede all'adeguamento dell'importo minimo secondo l'articolo 22 capoverso 3 LADI basandosi sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nel quadro dell'AVS e dell'AI (art. 33^{ter} LF del 20 dic. 1946¹⁰⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti). Il risultato del calcolo effettuato è arrotondato all'unità più vicina.¹⁰⁶

³ Sono prese in considerazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le rendite di invalidità:

- a. dell'assicurazione invalidità;
- b. dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- c. dell'assicurazione militare;
- d. della previdenza professionale;
- e. conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea;

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2409).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

⁹⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 12 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 506).

¹⁰⁰ RS **831.10**

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹⁰³ RS **210**

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 1203).

¹⁰⁵ RS **831.10**

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

- f. conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'AEELS (Norvegia, Islanda o Liechtenstein).¹⁰⁷

Art. 34 Supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli
e la formazione
(art. 22 cpv. 1 LADI)

¹ Il supplemento corrispondente agli assegni legali per figli e la formazione è calcolato secondo la legge disciplinante gli assegni familiari del Cantone dove risiede l'assicurato.¹⁰⁸

² L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunica annualmente agli organi esecutivi, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le aliquote e i principali presupposti del diritto agli assegni.¹⁰⁹

Art. 35 Conteggio AVS per le indennità di disoccupazione
(art. 32 LPG e 22a cpv. 2 LADI)¹¹⁰

¹ La cassa deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 59c^{bis} capoverso 1 LADI.¹¹¹

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali disciplina, d'intesa con l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione¹¹², il conteggio dei contributi con l'AVS/AI/IPG, l'annuncio dei redditi che devono essere iscritti nei conti individuali dell'AVS e la copertura dei costi risultanti.

³ L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione verifica, all'atto dei suoi controlli periodici (art. 109 e 110), le deduzioni dei contributi AVS da parte della cassa e le notificazioni al sistema di informazione dell'assicurazione-disoccupazione. Dispone le necessarie rettificazioni e comunica le corrispondenti osservazioni all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

⁴ Il controllo federale delle finanze esamina il conteggio AVS compilato dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione per l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS, nonché i versamenti dei contributi. Controlla inoltre i dati forniti dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS per la tenuta dei conti individuali.

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 1203).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹¹² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 36¹¹³ Assicurazione obbligatoria degli infortuni non professionali(art. 22a cpv. 4 LADI)¹¹⁴

¹ I dettagli e la procedura sono retti dalla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni^{115,116}

² Il contributo del fondo di compensazione ammonta a un terzo del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.¹¹⁷

Art. 37 Periodo di calcolo per il guadagno assicurato(art. 23 cpv. 1 LADI)¹¹⁸

¹ Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.¹¹⁹

² Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.¹²⁰

³ Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l'inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell'annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l'assicurato deve aver versato contributi per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione.¹²¹

^{3bis} Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1–3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente.¹²²

^{3ter} ...¹²³

⁴ Il guadagno assicurato è ridefinito se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione:¹²⁴

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹¹⁵ RS **832.2**

¹¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4393).

¹¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹²² Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹²³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

- a. l'assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato;

b.¹²⁵ l'entità della perdita di lavoro computabile dell'assicurato è mutata.¹²⁶

5 ...¹²⁷

Art. 38¹²⁸ Provvedimenti finanziati dall'ente pubblico

(art. 23 cpv. 3^{bis} LADI)

¹ Per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l'articolo 23 capoverso 3^{bis} primo periodo LADI si intendono tutti i provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall'ente pubblico.

² Per i provvedimenti di cui al capoverso 1, il Cantone provvede affinché non venga attestato all'attenzione delle casse di disoccupazione alcun guadagno assicurato.

Art. 39 Salario determinante in caso di computo di periodi assimilati a periodi di contribuzione

(art. 23 cpv. 1 LADI)

Per periodi che, secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l'assicurato avrebbe normalmente ottenuto.

Art. 40¹²⁹ Limite minimo del guadagno assicurato

(art. 23 cpv. 1 LADI)

Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

Art. 40a¹³⁰ Conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero

(art. 23 cpv. 1 LADI)

Il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7.

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

¹²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094). Abrogato dal n. I dell'O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 1203).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹³⁰ Originario art. 40b. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

Art. 40b¹³¹ Guadagno assicurato degli impediti fisici o psichici

(art. 23 cpv. 1 LADI)

Nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.

Art. 40c¹³² Concomitanza dell'adempimento del periodo di contribuzione e di un motivo di esenzione dai relativi obblighi

(art. 14 cpv. 1 e 23 cpv. 2bis LADI)

Se l'assicurato comprova un periodo di contribuzione sufficiente e nel contempo beneficia di un motivo di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'articolo 14 capoverso 1 LADI, il suo guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e alla quota globale determinante proporzionale al tasso di inattività causato dall'impedimento al lavoro, a condizione che il tasso di occupazione che l'assicurato aveva finora avuto sommato al suo tasso d'inattività corrispondano ad un'attività a tempo pieno.

Art. 41¹³³ Quote globali per il guadagno assicurato(art. 23 cpv. 2 LADI)¹³⁴

¹ Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un'indennità di disoccupazione al termine di una formazione professionale di base valgono le seguenti quote globali:¹³⁵

- a.¹³⁶ 153 franchi al giorno per le persone in possesso di un titolo di livello terziario (titolo di scuola universitaria, di formazione professionale superiore o di formazione equivalente);
- b.¹³⁷ 127 franchi al giorno per le persone in possesso di un titolo di livello secondario II (titolo di formazione professionale di base);
- c. 102 franchi per giorno per tutte le altre persone di 20 anni o più e 40 franchi per giorno per quelle di età inferiore a 20 anni.

² Le quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che:

¹³¹ Originario art. 40c. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

¹³² Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

- a.¹³⁸ sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI eventualmente in combinazione con uno dei motivi di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI oppure riscuotono l'indennità di disoccupazione al termine di un tirocinio;
- b. sono d'età inferiore a 25 anni e
- c. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33.

³ I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di apprendista supera la quota globale corrispondente.

⁴ Mutando le circostanze per la determinazione delle quote globali durante la riscossione dell'indennità giornaliera, è applicabile la nuova quota globale a partire dal periodo di controllo corrispondente.

⁵ Consultata la commissione di vigilanza, il DEFR può, con effetto dall'inizio dell'anno civile, adeguare le quote globali all'evoluzione salariale.

Art. 41a¹³⁹ Indennità compensative

(art. 16 cpv. 2 lett. h e i nonché 24 LADI)¹⁴⁰

¹ Se il reddito è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'assicurato ha diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.¹⁴¹

² Se non sussiste il diritto a indennità compensative secondo l'articolo 24 capoverso 4 LADI, si ritiene adeguato un reddito a partire dal 70 per cento del guadagno assicurato.¹⁴²

³ Nel caso in cui le due parti riprendano i rapporti di lavoro entro un anno o li proseguano dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, il guadagno intermedio non è computabile e l'assicurato non ha diritto ad alcuna indennità se:

- a. il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
- b. il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.¹⁴³

⁴ Se l'assicurato non ha più diritto a pagamenti compensativi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 4 LADI, il reddito conseguito da un'attività non idonea durante un periodo di controllo è dedotto dall'indennità di disoccupazione cui ha diritto.

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹³⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 1997, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU **1997** 2446).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

⁵ Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfettaria del 20 per cento è dedotta dall'importo restante per le altre spese professionali.¹⁴⁴

Art. 41b¹⁴⁵ Termine quadro e numero di indennità giornaliera per gli assicurati prossimi al raggiungimento dell'età di riferimento¹⁴⁶

¹ L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS¹⁴⁷ ha diritto a 120 indennità giornaliera supplementari.¹⁴⁸

² Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS.

³ Se il diritto all'indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora i relativi presupposti siano adempiuti.

Art. 41c¹⁴⁹

Art. 42¹⁵⁰ Diritto all'indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea
(art. 28 LADI)

¹ L'assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all'indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all'ufficio regionale di collocamento (URC) entro una settimana dall'inizio della medesima.¹⁵¹

² L'assicurato che annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e che non ha indicato tale incapacità neppure nel modulo «Indicazioni della persona assicurata» perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l'annuncio.

¹⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 12 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 506).

¹⁴⁷ RS **831.10**

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 12 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 506).

¹⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU **2003** 1828). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

Art. 43¹⁵²**Sezione 4: Sospensione del diritto all'indennità****Art. 44**¹⁵³ Disoccupazione imputabile all'assicurato¹⁵⁴(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI)¹⁵⁵¹ La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato che:

- a. con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro;
- b. ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego;
- c. ha disdetto egli stesso un rapporto di lavoro di presumibile lunga durata e ne ha concluso un altro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego;
- d. ha rifiutato un'occupazione adeguata di durata indeterminata e ha concluso un rapporto di lavoro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata.

² ...¹⁵⁶**Art. 45**¹⁵⁷ Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione(art. 30 cpv. 3 e 3^{bis} LADI)¹ Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo:

- a. la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato;
- b. l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione.

² La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso.³ La sospensione è di:

- a. 1–15 giorni in caso di colpa lieve;

¹⁵² Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).¹⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).¹⁵⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

- b. 16–30 giorni in caso di colpa mediamente grave;
- c. 31–60 giorni in caso di colpa grave.

⁴ Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo:

- a. ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure
- b. ha rifiutato un'occupazione adeguata.

⁵ Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Capitolo 2: Indennità per lavoro ridotto

Art. 46¹⁵⁸ Tempo di lavoro normale e ridotto

(art. 31 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LADI)

¹ Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

² Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a 20 ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

³ Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

⁴ Se al momento dell'introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l'azienda o per il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

⁵ Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Art. 46a¹⁵⁹**Art. 46b**¹⁶⁰ Perdita di lavoro controllabile

(art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)

¹ La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda.

² Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro.

Art. 47 Perfezionamento professionale nell'azienda

(art. 31 LADI)

¹ Il diritto all'indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti.

² Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se il perfezionamento professionale:

- a. procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d'impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale;
- b. è organizzato da persone competenti secondo un programma prestabilito;
- c. e rigorosamente separato dall'attività usuale dell'azienda; e
- d. non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.

Art. 48 Perdita di lavoro computabile per i lavoratori a domicilio

(art. 32 cpv. 1 LADI)

¹ La perdita di lavoro dei lavoratori a domicilio non è computata all'atto del calcolo della perdita di lavoro dell'azienda.

² La perdita di lavoro di un lavoratore a domicilio è computata soltanto nella misura in cui il suo salario, per un periodo di conteggio, sia inferiore del 20 per cento o più al salario medio che detto lavoratore ha ottenuto innanzi il primo periodo di conteggio, ma al massimo durante gli ultimi 12 mesi.

Art. 48a¹⁶¹ Perdita di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

(art. 32 cpv. 1 lett. b LADI)

¹ La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro a contare dall'inizio del lavoro ridotto, se l'introduzione di quest'ultimo non coincide con l'inizio di un periodo di conteggio e se in quello precedente il lavoro non è stato ridotto.

¹⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985 (RU **1985** 648). Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

¹⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

¹⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

² La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro sino alla fine del lavoro ridotto, se il lavoro è ripreso a pieno tempo prima della fine di un periodo di conteggio e se in quello seguente il lavoro non è ridotto.

³ I periodi di conteggio, nei quali il lavoro è stato ridotto solo parzialmente nel senso dei capoversi 1 e 2, sono computati integralmente per determinare la durata massima dell'indennità (art. 35 LADI).

Art. 48^b¹⁶² Analisi aziendale

(art. 31 cpv. 1^{bis} e 83 cpv. 1 lett. s LADI)

¹ Se ha seri motivi di dubitare che la diminuzione del lavoro sia temporanea e permetta di conservare i posti di lavoro in questione (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), il servizio cantonale può chiedere all'ufficio di compensazione di affidare l'analisi aziendale a un terzo.

² Esso ne informa il datore di lavoro e lo avverte che, se l'ufficio di compensazione accoglie tale domanda, la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto sarà rinviata al termine dell'analisi.

Art. 49 Giorno di lavoro intero

(art. 32 cpv. 2 LADI)

È considerato giorno di lavoro intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).

Art. 50¹¹⁶³ Periodo di attesa

(art. 32 cpv. 2 LADI)

¹ Per determinare il periodo di attesa si sommano i periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto ai periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per interperie.

² Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d'attesa di un giorno.¹⁶⁴

³ ...¹⁶⁵

Art. 51 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

(art. 32 cpv. 3 LADI)

¹ Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle

¹⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU **2020** 2875).

¹⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2003 (RU **2003** 3491). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 al 31 lug. 2017 (RU **2016** 351).

mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.

² La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

- a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
- b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d'esercizio, compresi i combustibili;
- c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso;
- d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell'approvvigionamento energetico;
- e. danni causati da forze naturali.

³ La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

⁴ La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un'assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l'assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.

Art. 51a¹⁶⁶ Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche

(art. 32 cpv. 3 LADI)

¹ Una perdita di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche eccezionali che immobilizzano l'azienda o limitano notevolmente la sua attività.

² Per un'azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un periodo in cui è provato che l'azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi cinque anni precedenti.

³ L'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo.

⁴ Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro computabile un termine d'attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende la cui attività è esclusivamente stagionale, il termine d'attesa è, per la prima perdita di lavoro della stagione, di due settimane.

⁵ Sono considerati giorni d'attesa compiuti soltanto i giorni di lavoro persi durante i quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha ricevuto dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all'indennità per lavoro ridotto.

¹⁶⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132). Giusta il n. II di detta mod. il termine di attesa di due settimane a norma del cpv. 4 può cominciare a decorrere già prima dell'entrata in vigore della presente modifica, nella misura in cui è stato preannunciato il lavoro ridotto.

⁶ Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è di durata determinata.

Art. 52 Settore d'esercizio

(art. 32 cpv. 4 LADI)

¹ Un settore d'esercizio è parificato ad un'azienda se costituisce un'unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:

- a. dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda, oppure
- b. fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome.

² Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d'esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell'azienda.

Art. 53 Periodo di conteggio

(art. 32 cpv. 5 LADI)

¹ È considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di quattro settimane se i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese.

² Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per lavoro ridotto è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a quattro settimane.

Art. 53a¹⁶⁷ Autorizzazione per i formatori

(art. 32 cpv. 6 LADI)

¹ Il datore di lavoro che intende ottenere un'autorizzazione secondo l'articolo 32 capoverso 6 LADI deve presentare domanda al servizio cantonale competente entro il termine stabilito dall'articolo 36 capoverso 1 LADI prima di poter continuare la formazione durante le ore considerate perdita di lavoro computabile.

² Se il preannuncio di lavoro ridotto deve essere rinnovato in applicazione dell'articolo 36 capoverso 1 ultimo periodo LADI, si deve inoltrare una nuova domanda di autorizzazione.

Art. 54 Perdita di lavoro computabile in caso di lavoro ridotto prima o dopo
giorni festivi o vacanze aziendali

(art. 33 cpv. 1 lett. c LADI)

¹ La perdita di lavoro non è computabile:

- a. durante i due giorni di lavoro immediatamente precedenti o seguenti giorni festivi che non cadono di sabato o di domenica;
- b. durante cinque giorni di lavoro immediatamente precedenti e seguenti le vacanze aziendali.

¹⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2024, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 62).

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione può, su domanda del datore di lavoro, accordare deroghe, se circostanze particolari consentono di escludere qualsiasi abuso. Il datore di lavoro deve presentare la domanda al servizio cantonale, che la trasmette all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione con il suo preavviso.¹⁶⁸

Art. 54¹⁶⁹ Oscillazioni stagionali del grado di occupazione
(art. 33 cpv. 1 lett. b e 3 LADI)

Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo nei due anni precedenti.

Art. 55 Calcolo dell'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio
(art. 34 cpv. 2 LADI)

L'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio è calcolata secondo il salario medio del periodo di riferimento (art. 48 cpv. 2).

Art. 56 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto ai beneficiari di assegni per il periodo di introduzione
(art. 34 cpv. 2 LADI)

¹ L'indennità per lavoro ridotto a gli assicurati beneficiari di assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 LADI) è calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo di introduzione; non è tenuto conto degli assegni per il periodo di introduzione.

² L'indennità per lavoro ridotto, se la riduzione raggiunge il 100 per cento, e calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo seguente quello d'introduzione.

Art. 57¹⁷⁰ Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario
(art. 34 cpv. 3 LADI)

Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal salario medio degli ultimi 12 mesi, l'indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

¹⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

Art. 57a¹⁷¹ Perdita di lavoro massima(art. 35 cpv. 1^{bis} LADI)

¹ Se, durante il termine quadro, la perdita di lavoro supera l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda per più di quattro periodi di conteggio consecutivi o singoli, il diritto all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto per i primi quattro periodi di conteggio.

² L'orario normale di lavoro dell'azienda è definito nell'articolo 46.

Art. 57b¹⁷² Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto

(art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell'indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.

Art. 58¹⁷³ Termine di preannuncio

(art. 36 cpv. 1 LADI)

¹ Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise e imprevedibili.

² Il lavoro ridotto può essere preannunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un'azienda le possibilità di lavoro dipendano dall'entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per iscritto.

³ Il capoverso 2 si applica anche se il datore di lavoro non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto.

⁴ Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro ridotto nel termine prescritto senza valido motivo, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per il preannuncio.

⁵ In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche si applica l'articolo 69 capoversi 1 e 2.

Art. 59 Documenti da presentare(art. 36 cpv. 2, 3 e 5 LADI)¹⁷⁴

¹ Con il preannuncio di lavoro ridotto, il datore di lavoro deve, in più delle indicazioni prescritte nell'articolo 36 capoverso 2 LADI, presentare:

¹⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

¹⁷² Introdotto dal n. I dell'O dell'11 feb. 2009 (RU **2009** 1027). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 al 31 lug. 2025 (RU **2024** 306).

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

- a. una descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria l'introduzione del lavoro ridotto e una valutazione delle prospettive economiche dell'azienda a breve termine;
- b. un documento indicante il numero dei lavoratori dei quali il rapporto di lavoro è stato disdetto o verrà disdetto prossimamente;
- c. tutti gli altri documenti chiesti dal servizio cantonale.

² Il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto al servizio cantonale tramite il modulo dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.¹⁷⁵

³ L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione può prevedere una procedura semplificata nel caso in cui, in circostanze immutate, un'azienda annuncia reiteratamente lavoro ridotto in un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI).

Art. 60 Scelta e mutamento della cassa

(art. 36 cpv. 2 lett. c e 38 cpv. 1 LADI)

¹ Il datore di lavoro può scegliere una cassa per ognuno dei settori d'esercizio (art. 52).

² Il datore di lavoro, se ha annunciato il lavoro ridotto e scelto una cassa, può cambiarla entro un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) soltanto se:

- a. la cassa respinge la sua domanda di indennità essendo incompetente;
- b. l'azienda non appartiene più al campo d'attività locale o materiale della cassa (art. 78 cpv. 2 LADI).

³ Il datore di lavoro, se ha fatto valere indennità per intemperie nel corso dell'ultimo biennio, può far valere indennità per lavoro ridotto presso un'altra cassa soltanto se soddisfa una delle condizioni di cui al capoverso 2.

⁴ L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione può autorizzare un mutamento di cassa se il datore di lavoro prova che la cassa precedente non è in grado di sbrigare il caso conformemente alle prescrizioni o ha commesso gravi errori nel disbrigo di un caso antecedente.

⁵ Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di accesso ai dati del pertinente caso assicurativo per analogia all'articolo 28 capoverso 3.¹⁷⁶

Art. 61 Esercizio del diritto alle indennità

(art. 38 cpv. 1 LADI)

Il termine per l'esercizio del diritto all'indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di conteggio.

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).

Art. 61a¹⁷⁷ Rifusione dei contributi padronali

(art. 39 cpv. 2 LADI)

I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per lavoro ridotto.

Art. 62¹⁷⁸**Art. 63** Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria

(art. 41 cpv. 4 LADI)

L'indennità per lavoro ridotto è diminuita nella misura in cui, aggiunta al reddito conseguito con un'occupazione provvisoria, supera la perdita di guadagno computabile.

Art. 64¹⁷⁹**Capitolo 3: Indennità per intemperie****Art. 65** Rami d'attività aventi diritto all'indennità per intemperie

(art. 42 cpv. 1 e 2 LADI)

¹ L'indennità per intemperie può essere pagata nei rami seguenti:

- a. edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;
- b. estrazione di sabbia e di ghiaia;
- c. posa di binari e di condotte aeree;
- d. sistemazioni esterne (giardini);
- e.¹⁸⁰ selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;
- f. estrazione d'argilla e industria laterizia;
- g. pesca professionale;
- h.¹⁸¹ trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
- i.¹⁸² segherie.

2 ...¹⁸³

¹⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

¹⁷⁸ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

¹⁷⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 26 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

¹⁸¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

¹⁸² Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

¹⁸³ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

³ Inoltre, l'indennità per intemperie può essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie.¹⁸⁴

Art. 66 Perdita di lavoro computabile

(art. 43 cpv. 2 LADI)

¹ La perdita di lavoro è computata con una mezza giornata se dura un mattino o un pomeriggio oppure raggiunge il 50 per cento ma è inferiore al 100 per cento di un giorno lavorativo intero.¹⁸⁵

² ...¹⁸⁶

Art. 66a¹⁸⁷ Tempo di lavoro normale e ridotto

(art. 42 cpv. 1 e 44a cpv. 1 LADI)

¹ Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

² Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a 20 ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

³ Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

⁴ Se al momento in cui si verifica una perdita di lavoro computabile dovuta ad intemperie per l'azienda o per il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

⁵ Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi 12 mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

¹⁸⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

¹⁸⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

Art. 67 Giorno lavorativo intero

(art. 43 cpv. 3 LADI)

È considerato giorno lavorativo intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).

Art. 67^{a188} Periodo di attesa

(art. 43 cpv. 3 LADI)

¹ Per determinare il periodo di attesa si sommano i periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto ai periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per intemperie.

² Per ogni periodo di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto o indennità per intemperie, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti:

- a. due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio;
- b. tre giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.

Art. 68 Periodo di conteggio

(art. 43 cpv. 4 LADI)

¹ È considerato periodo di conteggio dell'indennità per intemperie un periodo di quattro settimane se i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese.

² Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per intemperie è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a quattro settimane.

Art. 69¹⁸⁹ Annuncio

(art. 45 LADI)

¹ Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, tramite il modulo dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, al più tardi il quinto giorno del mese civile successivo.¹⁹⁰

² Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l'inizio del diritto all'indennità subisce un differimento pari alla durata del ritardo.

³ Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere concessa l'indennità per intemperie.

¹⁸⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

Art. 70 Esercizio del diritto all'indennità

(art. 47 cpv. 1 LADI)

Il termine per esercitare il diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.

Art. 71 Mutamento di cassa

(art. 47 cpv. 2 LADI)

Se per l'azienda, in materia di indennità per lavoro ridotto, decorre un termine di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) oppure se l'azienda ha fatto valere indennità per intemperie durante i due ultimi anni, essa può far valere nuove indennità presso un'altra cassa soltanto se soddisfa una delle condizioni indicate nell'articolo 60 capoverso 2.

Art. 71^{a191} Rifusione dei contributi padronali

(art. 48 cpv. 2 LADI)

I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per intemperie.

Art. 72¹⁹²**Capitolo 4: Indennità per insolvenza****Art. 73** Lavoratori aventi diritto all'indennità

(art. 51 LADI)

I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l'età minima di contribuzione all'AVS sono parificati ai lavoratori soggetti all'obbligo contributivo.

Art. 74¹⁹³ Prova della verosimiglianza del credito salariale

(art. 51 LADI)

La cassa può pagare l'indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro.

¹⁹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

¹⁹² Abrogato dal n. I dell'O del 26 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

Art. 75¹⁹⁴**Art. 75a**¹⁹⁵ Stesso rapporto di lavoro

(art. 52 cpv. 1 LADI)

È considerato stesso rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1 LADI anche un rapporto di lavoro che, entro un anno:

- a. è ripreso dalle due parti; oppure
- b. continua dopo una disdetta causata da una modifica del contratto.

Art. 76 Contributi alle assicurazioni sociali(art. 62 cpv. 3 LADI)¹⁹⁶

¹ La cassa preleva dall'indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro):

- a. all'AVS/AI/IPG e all'assicurazione-disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro;
- b. all'assicurazione-infortuni obbligatoria, per l'istituto d'assicurazione competente;
- c. alla previdenza professionale obbligatoria, per l'istituto di previdenza del datore di lavoro.

² L'importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell'istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.

³ La cassa deduce la quota del lavoratore dall'indennità per insolvenza.

⁴ L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione disciplina la procedura d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

⁵ L'articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni.

Art. 77 Esercizio del diritto all'indennità

(art. 53 LADI)

¹ L'assicurato che fa valere il diritto all'indennità per insolvenza deve presentare alla cassa di disoccupazione competente:

- a. la domanda d'indennità per insolvenza;
- b. il numero AVS;
- c. se è di cittadinanza straniera, il permesso per stranieri;

¹⁹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

¹⁹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU **2003** 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. IV 55 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

- d. tutte le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all'indennità.¹⁹⁷

² Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all'assicurato un termine adeguato per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.¹⁹⁸

³ Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto presso la cassa di disoccupazione pubblica di detto Cantone. Il trattamento di queste domande compete alla cassa di disoccupazione pubblica in cui ha sede il datore di lavoro.¹⁹⁹

⁴ Se il datore di lavoro non è oggetto di un'esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro dell'assicurato. Se esistono luoghi di lavoro in diversi Cantoni, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione designa la cassa di disoccupazione competente.²⁰⁰

⁵ Nel caso di cui all'articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo aver preso atto che il termine per il versamento dell'anticipazione delle spese secondo l'articolo 169 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889²⁰¹ sulla esecuzione e sul fallimento è trascorso infruttuoso.²⁰²

Art. 78 Collaborazione delle casse

(art. 53 LADI)

La cassa competente può far capo a casse pubbliche di altri Cantoni per il disbrigo dei casi di indennità.

Art. 79 Procedimenti ed azioni che possono cagionare spese

(art. 54 LADI)

La cassa può proporre procedimenti che le possono provocare spese soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Lo stesso vale per le azioni risultanti dal diritto sull'esecuzione.

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

²⁰¹ RS **281.1**

²⁰² Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

Art. 80 Crediti all'estero

(art. 54 cpv. 2 LADI)

¹ Se un credito deve essere fatto valere all'estero, la cassa sottopone il caso all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione con tutti gli atti.

² L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione può autorizzare la cassa a rinunciare all'esercizio dei suoi diritti, se l'esigibilità del credito appare dubbia o se sono prevedibili complicazioni oppure spese sproporzionate.

Capitolo 5: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro²⁰³**Sezione 1:****Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali****Art. 81** Partecipazione a provvedimenti di formazione o di occupazione²⁰⁴(art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)²⁰⁵

¹ Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.²⁰⁶

² Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori.

³ L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.²⁰⁷

Art. 81a²⁰⁸ Controllo dell'efficacia delle misure

(art. 59a LADI)

¹ Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell'efficacia delle misure al sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b LADI).²⁰⁹

² Le istituzioni e le persone che eseguono misure in materia di mercato del lavoro forniscono informazioni, partecipano alle misure di controllo e valutano i risultati conseguiti.

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4861).

²⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁰⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

³ L'ufficio di compensazione valuta i dati di cui al capoverso 1. Utilizza i risultati della valutazione per ottimizzare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. A tal fine tiene conto in particolare dei bisogni delle persone in cerca d'impiego la cui reintegrazione nel mercato del lavoro risulta difficile.²¹⁰

Art. 81b²¹¹ Indennità giornaliera minima

(art. 59b cpv. 2 LADI)

L'indennità giornaliera minima versata agli assicurati secondo l'articolo 59b capoverso 2 LADI è di 102 franchi.

Art. 81c²¹²

Art. 81d²¹³ Sussidi del servizio competente agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

(art. 59c LADI)

¹ Il servizio competente concede sussidi agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro mediante decisione o convenzione sulle prestazioni. Può vincolare l'assegnazione di sussidi a oneri.

² La decisione o la convenzione sulle prestazioni menziona almeno le basi legali, il tipo e l'importo del sussidio, la durata e gli scopi del provvedimento, il mandato e i destinatari.

³ Se i sussidi sono concessi mediante convenzione sulle prestazioni, la convenzione indica anche il servizio competente, l'organizzatore del provvedimento, i diritti e i doveri delle parti, gli obiettivi e gli indicatori, le modalità di disdetta o di modifica della convenzione nonché la procedura da seguire in caso di controversie.

Art. 81e²¹⁴ Competenza e procedura

(art. 59c LADI)

¹ Fatti salvi gli articoli 90a e 95b–95d, chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare al servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dell'inizio del provvedimento. Se il partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.

² Il servizio cantonale riassume i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro in un progetto quadro annuale. Previa consultazione della competente commissione

²¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²¹² Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU **2003** 1828). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU **2003** 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

tripartita, lo presenta all'ufficio di compensazione almeno otto settimane prima dell'inizio del nuovo anno.

³ I responsabili dei provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro presentano al servizio cantonale le loro domande di sussidio almeno quattro settimane prima dell'inizio del provvedimento in questione. Il servizio cantonale inoltra le domande e il suo parere all'ufficio di compensazione, tranne nel caso in cui disponga della competenza decisionale di cui al capoverso 4. Tutte le domande di sussidio relative a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro organizzati a livello nazionale devono essere presentate direttamente all'ufficio di compensazione entro lo stesso termine.

⁴ L'ufficio di compensazione può delegare al servizio cantonale la competenza di decidere in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro le cui spese di progetto computabili sono inferiori a 5 milioni di franchi.

⁵ Alla fine del terzo trimestre al più tardi, il Cantone riferisce all'ufficio di compensazione sulle decisioni prese e sulla prassi per l'anno in corso. L'ufficio di compensazione riferisce secondo le medesime modalità alla Commissione di sorveglianza in merito alle proprie decisioni e a quelle dei servizi cantionali.

Art. 82²¹⁵ Partecipazione a provvedimenti dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione
(art. 59d cpv. 1 LADI)

Dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione, l'assicurato non può partecipare a un provvedimento di formazione o di occupazione di cui all'articolo 59d capoverso 1 LADI per due anni.

Art. 83 Considerazione delle capacità e delle attitudini dell'assicurato
(art. 60 LADI)²¹⁶

Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini. D'intesa con l'assicurato, esso può, se necessario, incaricare l'orientamento professionale pubblico di chiarire il caso.

Art. 84²¹⁷ Controllo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(art. 59–71d, 75a, 75b, 83 cpv. 1 e 110 LADI)²¹⁸

L'ufficio di compensazione può controllare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla LADI.

²¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

²¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861).

Art. 85²¹⁹ Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione

(art. 59^c^{bis} cpv. 3 LADI)

¹ Il partecipante a un provvedimento di formazione o di occupazione deve consegnare alla cassa le fatture relative alle spese, corredandole di un'attestazione nella quale la direzione del provvedimento certifica la necessità dell'acquisto.

² Come spese di viaggio, il servizio cantonale accorda all'assicurato, tenendo conto della durata del provvedimento, un importo corrispondente al costo dei biglietti o degli abbonamenti di seconda classe per i mezzi di trasporto pubblici all'interno del Paese. Eccezionalmente, l'assicurato riceve l'equivalente delle spese comprovate cagionate dall'utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l'utilizzazione di questo non può essere ragionevolmente pretesa. Il servizio cantonale stabilisce il contributo spettante all'assicurato per le spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione o di occupazione.

³ Il DEFR stabilisce:

- a. i contributi alle spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione o di occupazione;
- b. gli importi versati in caso di utilizzazione di veicoli privati;
- c. le spese massime computabili per i diversi tipi di provvedimento.

Art. 85a²²⁰ Spese di esecuzione del provvedimento

(art. 59^c^{bis} cpv. 2 LADI)²²¹

L'organizzatore del provvedimento non può riscuotere dai partecipanti quote d'iscrizione o contributi per il materiale didattico.

Art. 86 Rimborso e anticipazioni

(art. 59^c^{bis} cpv. 3 LADI)²²²

¹ La cassa rimborsa l'assicurato, di regola, con il pagamento delle indennità giornaliere, se egli comprova le spese entro la fine del periodo di controllo (art. 18 cpv. 2 LADI). I partecipanti a un corso, che non riscuotono indennità giornaliera, presentano i loro documenti alla cassa entro la fine di ogni mese. Le fatture concernenti le quote d'iscrizione e gli acquisti importanti di materiale didattico possono essere consegnate alla cassa per il pagamento diretto.

² Il rimborso non è eseguito qualora l'assicurato non l'abbia fatto valere il più tardi tre mesi dopo la fine del mese durante il quale le spese sono state operate. Gli importi non recapitabili si prescrivono in tre anni.

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

³ La cassa può versare un'anticipazione per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno.

Art. 87²²³ Attestazione dell'organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione
(art. 59^{bis} LADI)

L'organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione redige per ogni periodo di controllo, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento e le assenze.

Art. 88²²⁴ Spese computabili per l'organizzazione di provvedimenti di formazione
(art. 59^{bis} cpv. 2 LADI)²²⁵

¹ Sono considerate spese computabili per l'organizzazione di provvedimenti di formazione:

- a. la remunerazione dei responsabili del provvedimento di formazione e del corpo insegnante;
- b. le spese d'acquisto del materiale didattico e degli altri materiali necessari;
- c. i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose;
- d. le spese necessarie di vitto e alloggio;
- e. le spese di trasporto del materiale e delle attrezzature necessarie nonché le spese di viaggio dei responsabili del provvedimento di formazione e del corpo insegnante sino al luogo in cui si svolge il provvedimento;
- f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

² I responsabili del provvedimento di formazione devono allestire un inventario del materiale didattico e dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

Art. 89²²⁶

²²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

²²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²²⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

Art. 90 Assegni per il periodo di introduzione(art. 65 e 66 LADI)²²⁷

¹ Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

- a. è in età avanzata;
- b.²²⁸ è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
- c.²²⁹ ha requisiti professionali insufficienti;
- d.²³⁰ ha già riscosso 150 indennità giornaliere;
- e.²³¹ dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo l'articolo 6 capoverso 1^{ter},²³²

^{1bis} Gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.²³³

² L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di assegni per il periodo di introduzione.²³⁴

³ Il servizio cantonale esamina presso il datore di lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell'assegno per il periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all'articolo 65 lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.

⁴ La cassa paga gli assegni per il periodo d'introduzione al datore di lavoro. Questi li versa con il salario convenuto all'assicurato.

⁵ L'ufficio di compensazione può emanare direttive per il calcolo degli assegni.

Art. 90a²³⁵ Assegni per la formazione(art. 65a e 66c LADI)²³⁶

¹ Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), le scuole

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²³⁰ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²³¹ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²³³ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

²³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²³⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.

² Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978²³⁷ sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.²³⁸

³ Il salario è calcolato in base al salario dell'ultimo anno della formazione professionale di base secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Se l'assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l'uso locale nel ramo economico interessato.²³⁹

⁴ L'importo massimo conformemente all'articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell'importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.

⁵ Per l'assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l'inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l'assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l'assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all'articolo 8 LADI, il giorno successivo l'assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.²⁴⁰

⁶ ...²⁴¹

⁷ Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell'inizio della misura.

⁸ Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda.

²³⁷ [RU 1979 1687; 1985 660 n. I 21; 1987 600 art. 17 n. 3; 1991 857 all. n. 4; 1992 288 all. n. 17, 2521 art. 55 n. 1; 1996 2588 art. 25 cpv. 2 e all. n. 1; 1998 1822 art. 2; 1999 2374 n. I 2; 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

²³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

²³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

²⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

²⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio

Art. 91²⁴² Regione di domicilio

(art. 68 cpv. 1 lett. a LADI)

Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:

- a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
- b. l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre.

Art. 92 Sussidio per le spese di pendolare

(art. 69 LADI)

Il sussidio per le spese di pendolare è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b).

Art. 93 Sussidio per le spese di soggiornante settimanale

(art. 70 LADI)

¹ L'indennità globale per l'alloggio e il vitto esterni del soggiornante settimanale è calcolata secondo le tariffe stabilite dal DEFR per i partecipanti ai corsi (art. 85 cpv. 3 lett. a).

² Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b).

Art. 94²⁴³ Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività

(art. 68 cpv. 3 LADI)

L'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:

- a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e
- b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.

²⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni(art. 19 LPGa, 59c cpv. 1 e 68 LADI)²⁴⁴

¹ L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.²⁴⁵

² L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2.

³ Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa.

⁴ I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno.

⁵ Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni.

Art. 95a²⁴⁶ Fase di progettazione

(art. 71a cpv. 1 LADI)

Per fase di progettazione si intende il lasso di tempo necessario all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere accordate in virtù dell'articolo 95b.

Art. 95b²⁴⁷ Domanda di indennità giornaliera²⁴⁸(art. 71b cpv. 1 LADI)²⁴⁹

¹ La domanda deve contenere almeno:

- a. indicazioni concernenti le conoscenze professionali;
- b. la prova di conoscenze adeguate in materia di gestione aziendale o un attestato che confermi l'acquisizione di dette conoscenze in un corso corrispondente; e
- c. indicazioni concernenti il progetto schematico, segnatamente:

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

1. la configurazione dell'attività commerciale indipendente con indicazioni relative all'offerta di prodotti e di servizi prevista nonché ai possibili mercati di sbocco e alla cerchia di clienti,
2. i costi e il finanziamento del progetto,
3. la fase del progetto.

² Il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale e materiale sommario.

³ Esso decide in merito al versamento di indennità giornaliera entro quattro settimane dal ricevimento della domanda e ne stabilisce il numero.²⁵⁰

⁴ Le indennità giornaliere sono versate solo una volta per termine quadro.²⁵¹

Art. 95^{c252} Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliera
(art. 71b cpv. 2 LADI)

¹ La domanda deve essere presentata al servizio cantonale entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d'esercizio.

² Il servizio cantonale esamina se sono adempiute le condizioni che danno diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 71b capoverso 1 lettere a–c LADI e le condizioni di cui all'articolo 95b capoverso 1 lettere a e b e sottopone i documenti presentati a un esame formale. L'esame deve essere effettuato entro quattro settimane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiuti, il servizio cantonale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale.

³ L'organizzazione di fideiussione competente decide entro quattro settimane dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio cantonale.

⁴ Se è concessa una fideiussione in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006²⁵³ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, il fondo di compensazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a beneficio dell'organizzazione di fideiussione. Il servizio cantonale emana una decisione concernente l'importo garantito dal fondo di compensazione.

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁵² Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁵³ RS **951.25**

Art. 95d²⁵⁴ Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliera
(art. 71b cpv. 2 LADI)

¹ La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell'attività lucrativa indipendente.

² Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliera e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l'assicurato all'organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all'organizzazione di fideiussione.²⁵⁵

³ L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata.²⁵⁶

⁴ Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4.

Art. 95e²⁵⁷ Fine della fase di progettazione e termine quadro
(art. 71d LADI)

¹ La realizzazione o la non realizzazione del progetto è comunicata per scritto al servizio cantonale.

² ...²⁵⁸

³ Il termine quadro prolungato secondo l'articolo 71d capoverso 2 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione dal momento in cui l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo.²⁵⁹

²⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²⁵⁸ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU **2003** 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

Sezione 3: Altri provvedimenti

Art. 96²⁶⁰

Art. 96a²⁶¹

Art. 97²⁶² Spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione (art. 59c^{bis} cpv. 2 LADI)²⁶³

¹ Sono considerate spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione:

- a. la remunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione;
- b. le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari;
- c. i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose;
- d. le spese necessarie di vitto e alloggio;
- e. le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma;
- f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

² La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupazione sono determinanti per l'applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente articolo e dell'articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione necessarie.

³ L'organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo può esigere un conteggio periodico.

⁴ I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

⁵ L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri.

²⁶⁰ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁶¹ Introdotto dal n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU **1999** 2387). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

Art. 97a²⁶⁴ Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale
(art. 64b cpv. 2 LADI)

Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell'indennità giornaliera lorda per il periodo di pratica professionale o del contributo mensile di cui all'articolo 98, ma al minimo 500 franchi al mese. In caso di lavoro a tempo parziale, l'importo minimo è ridotto proporzionalmente. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell'assicurato effettua un conteggio a destinazione del datore di lavoro alla fine del provvedimento.

Art. 97b²⁶⁵ Semestri di motivazione
(art. 59c^{bis} cpv. 2, 59d, 64a cpv. 1 lett. c e 5 LADI)

Le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 450 franchi.

Art. 98²⁶⁶ Periodo di pratica professionale
(art. 64a cpv. 1 lett. b LADI)

Gli assicurati di cui all'articolo 6 capoverso 1^{ter} che partecipano a un periodo di pratica professionale hanno diritto a un contributo corrispondente all'indennità giornaliera minima di cui all'articolo 81b durante il periodo di attesa.

Art. 98a²⁶⁷ Provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione
(art. 59 cpv. 1 LADI)

I datori di lavoro che intendono eseguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui all'articolo 59 capoverso 1 LADI devono consultare il servizio cantonale già nella fase di progettazione e presentare in seguito una domanda scritta. Tale domanda vale per tutte le persone minacciate da disoccupazione all'interno dell'azienda. Entro due settimane dalla consegna, il servizio cantonale inoltra la domanda, con il suo parere, all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo decide entro il termine di una settimana. È fatto salvo l'articolo 59c capoverso 4 LADI.

Art. 98b²⁶⁸

²⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁶⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU **1996** 3071). Abrogato dall'art. 13 dell'O del 19 nov. 2003 sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 4863).

Art. 99²⁶⁹**Art. 99a**²⁷⁰**Art. 100** Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro
(art. 73 LADI)²⁷¹

¹ Sono di regola considerate spese computabili:

- a. la remunerazione delle persone che elaborano il programma e del personale ausiliario necessario;
- b. le spese indispensabili per la compilazione dei rapporti;
- c. le spese per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari.

² La commissione di sorveglianza stabilisce, nella sua decisione, l'aliquota di sussidio applicabile, tra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Al riguardo tiene conto delle altre fonti di finanziamento e dell'importanza del progetto per l'assicurazione-disoccupazione.

³ L'assegnazione di sussidi può essere vincolata a oneri.

⁴ Le domande di sussidio devono di regola essere presentate all'ufficio di compensazione almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esecuzione del programma.²⁷²

⁵ Il beneficiario dei sussidi presenta un rapporto sui risultati della ricerca all'ufficio di compensazione, a destinazione della Commissione di sorveglianza.²⁷³

Art. 101 a 102²⁷⁴**Art. 102a a 102b**²⁷⁵**Art. 102c**²⁷⁶

²⁶⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

²⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU **1996** 3071). Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

²⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

²⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁷⁴ Abrogati dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Abrogati dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'29 giu. 2005 (RU **2005** 3591). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

Titolo 3: Organizzazione e finanziamento

Capitolo 1: Casse di disoccupazione

Art. 103 Obbligo delle casse di annunciare
(art. 79 cpv. 1 LADI)

Le casse annunciano all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione i nomi ed ogni mutamento delle persone responsabili della loro gestione.

Art. 104 Forma dei pagamenti
(art. 79 cpv. 3 LADI)

Le casse versano le prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione per quanto possibile non in contanti.

Art. 105 Amministrazione del capitale d'esercizio
(art. 81 cpv. 1 lett. d LADI)

¹ Le casse utilizzano il capitale d'esercizio per i pagamenti correnti. Provvedono per una liquidità sufficiente e per una sicura conservazione dei valori patrimoniali.

² ...²⁷⁷

Art. 106²⁷⁸

Art. 107²⁷⁹ Conto d'esercizio mensile
(art. 81 cpv. 1 lett. e LADI)

Alla fine di ogni mese, le casse compilano, conformemente alle istruzioni dell'ufficio di compensazione, un conto d'esercizio comprensivo dei dati statistici necessari. Lo presentano a detto ufficio il più tardi entro il 10 del mese seguente.

Art. 108²⁸⁰ Tenuta e chiusura dei conti
(art. 81 cpv. 1 lett. e LADI)

¹ Le casse tengono i loro libri contabili secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione.

² L'anno contabile corrisponde all'anno civile. Le casse presentano all'ufficio di compensazione il conto d'esercizio e il bilancio dell'anno contabile entro la fine di gennaio.²⁸¹

²⁷⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

²⁷⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

²⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

Capitolo 2: Altri organi esecutivi

Sezione 1: Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione

Art. 109²⁸² Controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione
(art. 83 e 92 LADI)

¹ Il controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comprende:

- a. il controllo della tenuta dei conti e dell'inventario (art. 109a);
- b. il controllo delle applicazioni informatiche (art. 109b);
- c. la revisione dei pagamenti e i controlli presso i datori di lavoro (art. 110);
- d.²⁸³ il controllo del modo in cui i servizi competenti eseguono la legge.

² L'ufficio di compensazione può incaricare un ufficio fiduciario del controllo.

³ ...²⁸⁴

Art. 109a²⁸⁵ Controllo della tenuta dei conti e dell'inventario
(art. 83 cpv. 1 lett. c LADI)

¹ L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l'inventario dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Se il responsabile di una cassa ha già incaricato un ufficio fiduciario della revisione di altre istituzioni di cui è titolare o della sua propria cassa, l'ufficio di compensazione può, a sua domanda, incaricare lo stesso ufficio anche del controllo contabile della cassa di disoccupazione. La domanda è accolta se l'ufficio fiduciario adempie le condizioni di cui all'articolo 109 capoverso 3 e se comunque la scelta di siffatto ufficio non comporta inconvenienti. Mandante nei confronti dell'ufficio fiduciario è in ogni caso l'ufficio di compensazione. L'ufficio fiduciario incaricato è vincolato alle istruzioni dell'ufficio di compensazione.

Art. 109b²⁸⁶ Controllo delle applicazioni informatiche
(art. 83 cpv. 1 bis LADI)²⁸⁷

L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano periodicamente e per sondaggio le applicazioni informatiche nonché le misure tecniche e

²⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²⁸³ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

²⁸⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

²⁸⁵ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²⁸⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

di sicurezza. Il controllo si estende segnatamente al sistema dei pagamenti della cassa di disoccupazione e alle applicazioni contabili e finanziarie.

Art. 110 Revisione dei pagamenti e controlli presso i datori di lavoro²⁸⁸

(art. 28, 46 LPGa, 83 cpv. 1 lett. d e 83a cpv. 3 LADI)²⁸⁹

¹ L'ufficio di compensazione verifica ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse.²⁹⁰

² Le casse conservano, integralmente e in buon ordine, gli atti sui casi assicurativi. L'ufficio di compensazione può consultarli in ogni momento.

³ La revisione delle casse si estende ai fatti accaduti dall'ultima revisione. Se dall'ultima revisione è trascorso meno di un anno, il controllo può concernere tutti i fatti degli ultimi 12 mesi. Se un pagamento è stato ottenuto mediante un reato, è determinante il termine della prescrizione penale.²⁹¹

⁴ L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per interperie.²⁹²

Art. 111 Rapporto e decisione di revisione²⁹³

(art. 83 cpv. 1 lett. d, 83a cpv. 3 e 95 cpv. 2 e 3 LADI)²⁹⁴

¹ L'ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa e al titolare, di regola entro 60 giorni.

² Esso comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo. La cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione.²⁹⁵

²⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

²⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²⁹² Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁹⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

Art. 111a²⁹⁶ Spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni

(art. 88 cpv. 2^{bis} LADI)

¹ Sono considerate spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni le spese che superano il costo medio di un controllo ordinario del datore di lavoro.

² L'ufficio di compensazione fissa le spese computabili nella decisione di restituzione.

Art. 111b²⁹⁷ Sanzione inflitta al datore di lavoro che riscuote indebitamente l'indennità per lavoro ridotto o per intemperie

(art. 88 cpv. 2^{ter} LADI)

Il datore di lavoro che riscuote indebitamente l'indennità per lavoro ridotto o per intemperie deve pagare una penalità equivalente all'importo dell'indennità percepita abusivamente moltiplicato per il doppio del rapporto tra le ore dichiarate indebitamente e il numero totale di ore annunciate alla cassa.

Art. 112 Obiezioni e completamento degli atti

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

¹ La cassa, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione, può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare i documenti giustificativi mancanti o incompleti.

² L'ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa presenta per scritto, prima della scadenza, una domanda motivata.

³ Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti.

Art. 113 Istruzioni e decisioni dell'ufficio di compensazione

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

¹ L'ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa le istruzioni necessarie.

² Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev'essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa gli importi corrispondenti.

³ Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l'ufficio di compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento.

²⁹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

²⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

Art. 114²⁹⁸ Obbligo di risarcimento dei danni da parte del titolare della cassa o del Cantone

(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85g LADI)

¹ Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare della cassa o il Cantone responsabile deve risarcire i danni.

² Il titolare della cassa o il Cantone responsabile si assume per ogni caso al massimo 10 000 franchi, salvo se il danno è stato causato intenzionalmente, per inosservanza di un'istruzione dell'ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.

³ L'ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento era legale o non era indubitabilmente errato.

Art. 114a²⁹⁹ Indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni

(art. 82 cpv. 5, 83 e 85g cpv. 5 LADI)

Il DEFR determina la base di calcolo dell'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni applicata dall'ufficio di compensazione, nonché l'ammontare della stessa e le modalità del versamento.

Art. 115³⁰⁰ Liberazione dall'obbligo di risarcimento(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)³⁰¹

¹ L'ufficio di compensazione può liberare il titolare, su domanda dello stesso, dall'obbligo di risarcimento qualora egli renda plausibile che il versamento errato è dovuto soltanto a colpa lieve della cassa.

² Il titolare deve presentare la domanda di liberazione dall'obbligo di risarcimento entro 90 giorni dopo che la cassa ha avuto conoscenza dell'inesigibilità del rimborso.

³ La liberazione dall'obbligo di risarcimento è esclusa se, contrariamente alle istruzioni dell'ufficio di compensazione, la cassa non ha richiesto al destinatario il rimborso delle prestazioni indebite.

⁴ L'articolo 114 nonché i capoversi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia se la cassa reclama di moto proprio il rimborso di un versamento errato.

²⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 ad eccezione del cpv. 2 che entra in vigore il 1° apr. 2011 (RU **2010** 5529).

²⁹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2000** 3097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5529).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

³⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

Art. 115^{a302}

Gli articoli 109–115 si applicano per analogia anche ai Cantoni per quanto concerne i loro servizi competenti.

Art. 116 Delega della revisione

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

¹ L'ufficio di compensazione, se delega la revisione dei pagamenti al Cantone o a un altro ente, partecipa equamente alle spese.

² L'ufficio di revisione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa, al titolare e all'ufficio di compensazione, di regola entro un termine di 60 giorni. La procedura successiva è disciplinata secondo gli articoli 113 a 115.

Art. 117 Assegnazione dei mezzi alle casse

(art. 83 cpv. 1 lett. g LADI)

L'ufficio di compensazione, assegnando i mezzi alle casse, tiene conto dello stato del capitale d'esercizio e del probabile fabbisogno.

Art. 117^{a303} Impiego di personale a carico del fondo di compensazione

(art. 92 cpv. 3 LADI)

L'ufficio di compensazione decide definitivamente circa l'impegno del proprio personale a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione.

Sezione 2: Fondo di compensazione**Art. 118** Revisione

(art. 84 LADI)

¹ Il controllo federale delle finanze è l'organo di controllo del fondo di compensazione.

² Esamina il conto annuale del fondo di compensazione e comunica i risultati al Consiglio federale. Non è autorizzato a verificare le decisioni della commissione di sorveglianza.

³⁰² Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

³⁰³ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

Sezione 3: Servizi cantonali

Art. 119 Competenza locale

(art. 85 LADI)

¹ La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

- a. secondo il luogo in cui l'assicurato adempie l'obbligo di controllo, riguardo all'indennità di disoccupazione (art. 18);
- b. secondo il luogo dell'azienda, riguardo all'indennità per lavoro ridotto;
- c. secondo il luogo dell'azienda, riguardo all'indennità per intemperie;
- d. secondo la sede dell'istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;
- e. secondo il luogo di domicilio dell'assicurato, in tutti gli altri casi.³⁰⁴

² Determinante è il momento in cui è presa la decisione.

³ Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l'assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.³⁰⁵

⁴ Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all'ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.³⁰⁶

Art. 119a³⁰⁷ Istituzione e gestione degli uffici regionali di collocamento (URC) e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML)³⁰⁸

(art. 85b, 85c e 85e LADI)³⁰⁹

¹ L'ufficio di compensazione emana istruzioni concernenti l'istituzione e l'esercizio degli URC. Esso provvede al coordinamento sul piano nazionale nonché all'adempimento di altri compiti di importanza nazionale.

² La pianificazione, l'istituzione e il coordinamento degli URC competono al servizio cantonale. Lo stesso vigila sulla gestione degli URC.

³ Diversi Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente URC e servizi LPML o stabilire il loro raggio d'attività oltre i confini cantonali. L'accordo disciplina segnatamente:

³⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

³⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

³⁰⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

³⁰⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 295).

³⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

³⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4861).

- a. la sede dell'URC o del servizio LPML;
- b. la sua organizzazione interna;
- c. lo statuto giuridico del suo direttore e dei suoi collaboratori;
- d. la persona che rappresenta l'URC o il servizio LPML presso l'ufficio di compensazione.³¹⁰

4 ...³¹¹

Art. 119b³¹² Requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento

(art. 85b cpv. 4 LADI)

¹ Le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque anni dalla loro entrata in funzione, disporre del titolo di «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale, opzione Servizi pubblici di collocamento e consulenza al personale» oppure possedere un'esperienza professionale o una formazione ritenute equivalenti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.³¹³

² I Cantoni provvedono affinché le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento possiedano le qualifiche richieste. Inoltre, provvedono affinché esse dispongano di una formazione iniziale specifica e di una formazione continua adeguata.

³ L'ufficio di compensazione fornisce gli strumenti informatici atti a garantire la trasparenza della formazione. In casi particolari può dichiarare obbligatori i corsi o organizzarli di propria iniziativa.

Art. 119c³¹⁴ Commissioni tripartite

(art. 85d e 113 cpv. 2 lett. d LADI)

¹ Il Cantone elabora per le sue commissioni tripartite un regolamento concernente i compiti, le competenze e l'organizzazione delle stesse. Detto regolamento dev'essere trasmesso all'ufficio di compensazione per informazione.

2 ...³¹⁵

³ I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio. L'ufficio di compensazione stabilisce le tariffe. Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.

³¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

³¹¹ Abrogato dal n. I dell'O del 26 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

³¹² Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

³¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

³¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

³¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

Art. 119^cbis³¹⁶ Collaborazione con gli uffici di collocamento privati(art. 85 cpv. 1 lett. a e 85^b cpv. 2 LADI)

¹ Agli uffici di collocamento privati chiamati a svolgere compiti di consulenza e di collocamento non possono essere delegati compiti sovrani quali la verifica dell'idoneità al collocamento o la decisione di sanzioni.

² Il servizio cantonale competente disciplina la collaborazione tra gli uffici di collocamento privati e gli URC mediante un contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati:

- a. a informare l'URC sugli sforzi intrapresi in vista del collocamento e a notificargli i casi di comportamenti errati degli assicurati;
- b.³¹⁷ a fornire all'URC le informazioni necessarie a quest'ultimo per svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b LADI).

² Gli uffici di collocamento privati possono essere indennizzati mediante il fondo di compensazione per le prestazioni fornite. L'ufficio di compensazione determina le prestazioni che danno diritto a un'indennità e l'importo della stessa.

⁴ I dati concernenti gli assicurati o gli impieghi liberi possono essere trasmessi agli uffici di collocamento privati o a terzi soltanto previo consenso degli assicurati e dei datori di lavoro interessati.

Art. 119^d³¹⁸ Collaborazione interistituzionale(art. 85^e e 92 cpv. 7 LADI)

¹ L'ufficio di compensazione approva le domande di partecipazione temporanea alla copertura dei costi per migliorare la collaborazione interistituzionale a condizione che:

- a. tutte le istituzioni che assegnano persone partecipino ai costi dei provvedimenti secondo le loro basi legali;
- b. tali provvedimenti aumentino le prospettive di collocamento dei partecipanti.

² Lo scambio di servizi tra le istituzioni è disciplinato da una convenzione sulle prestazioni.

³ L'ufficio di compensazione fa annualmente rapporto alla Commissione di sorveglianza sulle attività e sulle decisioni relative alla collaborazione interistituzionale.

³¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4861).

³¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

³¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU **1996** 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

Sezione 4: Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Art. 120 Conteggio dei contributi

(art. 87 LADI)

¹ L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS versa ogni mese i contributi disponibili all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione.

² Trasmette all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione, entro il 30 aprile dell'anno seguente, un conteggio da cui risultino gli introiti in contributi dell'esercizio annuo, articolati secondo le singole casse di compensazione AVS.

Art. 120a³¹⁹ Procedura per il conteggio con l'assicurazione invalidità

(art. 94a LADI, art. 68septies LAI)

¹ L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione presenta all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS, entro la fine di gennaio dell'anno successivo, un conteggio annuale a carico del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità

² Questo conteggio deve contenere almeno i dati seguenti:

- a. indicazioni circa l'importo in franchi da rimborsare;
- b.³²⁰ numero AVS degli assicurati;
- c. numero delle indennità giornaliere pagate;
- d. contributi alle assicurazioni sociali; e
- e. spese per i provvedimenti svolti inerenti al mercato del lavoro.

² L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione trasmette una copia del conteggio all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

⁴ L'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS verifica il conteggio e rimborsa le prestazioni di cui all'articolo 94a LADI.

Sezione 5: Commissione di sorveglianza

Art. 121³²¹

Art. 121a³²² Comitato della Commissione di sorveglianza

(art. 89 LADI)

La Commissione di sorveglianza può delegare a un comitato i compiti di cui all'articolo 89 LADI.

³¹⁹ Introdotto dall'all. n. 6 dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 706).

³²⁰ Correzione del 7 feb. 2023 (RU **2023** 53).

³²¹ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

³²² Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

Art. 121^{b323} Collocamento del patrimonio del fondo di compensazione

(art. 89 cpv. 1 LADI)

¹ La Commissione di sorveglianza decide in merito ai collocamenti del patrimonio.

² L'Amministrazione federale delle finanze colloca il patrimonio del fondo di compensazione secondo la strategia di collocamento fissata dalla Commissione di sorveglianza e secondo le norme di collocamento. Essa informa regolarmente la Commissione di sorveglianza sui collocamenti effettuati.

Capitolo 3: Finanziamento**Art. 122** Spese amministrative di casse di compensazione AVS

(art. 92 cpv. 1 LADI)

¹ Le spese di riscossione dei contributi sono rimborsate alle casse di compensazione AVS in forma di una indennità globale.

² L'indennità alla cassa di compensazione è calcolata secondo il numero dei datori di lavoro affiliati e l'importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce le aliquote di risarcimento d'intesa con l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

³ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali determina gli anni di riferimento per il calcolo, fornisce gli elementi di calcolo e stabilisce i singoli risarcimenti.

⁴ Le casse di compensazione AVS, le quali provino che il risarcimento non copre manifestamente le loro spese di riscossione dei contributi, possono esigere dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali un'adeguata indennità complementare. L'Ufficio risolve d'intesa con l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 122^{a324} Costi computabili risultanti dalla gestione degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale

(art. 92 cpv. 7 LADI)

¹ Sono presi in considerazione i costi d'esercizio e i costi d'investimento.

² Il DEFR può fissare un'indennità forfetaria o un tetto per determinate spese. In caso di dubbio, l'ufficio di compensazione decide caso per caso circa la computabilità dei costi.

³ Il DEFR definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale. Fissa i costi della disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello di qualifica del personale e di garantire un ingrandimento rapido delle strutture nel caso di nuovo aumento del numero di persone in cerca di un impiego.

³²³ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

³²⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

⁴ Il Cantone presenta all'ufficio di compensazione un preventivo generale delle spese previste per gli URC, il servizio LPML e l'autorità cantonale. L'ufficio di compensazione determina la data di presentazione e la forma del preventivo.

⁵ Dopo l'esame del preventivo, l'ufficio di compensazione emana una decisione di principio (decisione di assegnazione).

⁶ Gli anticipi non possono rappresentare più dell'80 per cento dei costi preventivati. Un primo acconto del 30 per cento al massimo è versato all'inizio dell'anno e gli acconti seguenti sono versati a intervalli regolari.

⁷ Alla fine di gennaio al più tardi, il Cantone presenta all'ufficio di compensazione un conteggio dettagliato dei costi effettivi dell'anno precedente.

⁸ L'ufficio di compensazione esamina il conteggio conformemente all'ordinanza del 29 giugno 2001³²⁵ sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI.³²⁶

⁹ Il servizio cantonale tiene un inventario degli oggetti acquistati con i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Siffatti oggetti possono essere alienati o destinati a un altro uso soltanto con l'approvazione dell'ufficio di compensazione. Il loro valore residuo deve essere dedotto dal conteggio.

Art. 122b³²⁷ Convenzione sulle prestazioni con i titolari delle casse
(art. 92 cpv. 6 LADI)

¹ La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 6 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il titolare della cassa nell'esecuzione dell'articolo 81 LADI. Con incentivi imperniati sulle prestazioni, essa induce i titolari a effettuare un'esecuzione efficiente. Disciplina in particolare:

- a. l'attuazione degli obiettivi dell'esecuzione della legge;
- b. gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti;
- c. le condizioni quadro per l'esercizio delle casse di disoccupazione;
- d. le prestazioni dell'ufficio di compensazione e delle casse di disoccupazione;
- e. il finanziamento;
- f. il «reporting»;
- g. la durata della convenzione e la denuncia.

² Il DEFR può affidare l'elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall'ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentate le casse.

³ Se un titolare non ha firmato la convenzione in un anno civile, i costi computabili sono rimborsati in base alla prestazione. La valutazione degli indicatori concernenti la prestazione è effettuata analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo

³²⁵ RS **837.023.3**

³²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

³²⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

l'articolo 92 capoverso 6 LADI, conclusa tra il DEFR e gli altri titolari di casse. Se la prestazione di una cassa si situa nella zona neutra o nella zona del bonus, i costi computabili secondo l'ordinanza del 12 febbraio 1986³²⁸ concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione sono interamente rimborsati al titolare. Se la prestazione si trova nella zona del malus, è applicato il disciplinamento del malus della convenzione sulle prestazioni conclusa con gli altri titolari.

⁴ Il DEFR definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire delle casse di disoccupazione. Stabilisce il costo di questa disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello della qualifica del personale e di garantire un rapido ingrandimento delle strutture nel caso di un nuovo aumento del numero dei disoccupati.

Art. 122c³²⁹ Convenzione sulle prestazioni con gli URC, con il servizio LPML e con il servizio cantonale
(art. 92 cpv. 7 LADI)

¹ La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 7 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell'esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi, essa induce il Cantone a effettuare un'esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare:

- a. l'attuazione degli obiettivi dell'esecuzione della legge;
- b. gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti;
- c. le condizioni quadro per l'esercizio degli organi d'esecuzione;
- d. le prestazioni dell'ufficio di compensazione e dei Cantoni;
- e. il «reporting»;
- f. la durata della convenzione e la denuncia.

² Il DEFR può affidare l'elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall'ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentati i Cantoni.

³ Per permettere di paragonare gli effetti ottenuti dai Cantoni, la convenzione può prevedere l'applicazione di un modello econometrico.

⁴ Il Cantone e il DEFR disciplinano nella convenzione le modalità del sistema d'incentivazione in funzione degli effetti ottenuti.

⁵ Se un Cantone non ha firmato la convenzione, il DEFR determina, mediante decisione formale, in che misura la convenzione debba essere applicata.

Art. 123³³⁰

³²⁸ RS 837.12

³²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

³³⁰ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295).

Titolo 4: Disposizioni diverse

Art. 124³³¹ Versamento dell'arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi
(art. 94 cpv. 3 LADI)

¹ L'organismo che effettua un anticipo deve far valere il suo diritto presso la cassa di disoccupazione competente al momento del versamento dell'anticipo.

² Sono considerati anticipi:

- a. le prestazioni volontarie, nella misura in cui l'assicurato sia tenuto a rimborsarle e abbia acconsentito per iscritto al pagamento dell'arretrato all'organismo che gli ha concesso l'anticipo;
- b. le prestazioni versate per legge o in virtù di un contratto, nella misura in cui il diritto alla restituzione, in caso di pagamento dell'arretrato, risulti chiaramente dalla legge o dal contratto.

Art. 124a³³²

Art. 125³³³ Conservazione dei dati
(art. 46 LPGa; art. 96c cpv. 3 LADI)

¹ I dati dei libri di commercio e dei documenti contabili sono conservati per dieci anni.

² I dati sui casi assicurativi sono conservati per cinque anni dopo il loro ultimo trattamento.

³ L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione sorveglia l'esecuzione della conservazione dei dati.

Art. 126 Diritto alla protezione dei dati delle persone interessate
(art. 96b, 96c e 97a LADI)³³⁴

¹ Le persone interessate, quando s'annunciano o fanno valere i loro diritti, devono essere informate su:

- a. l'identità e i dati di contatto del titolare;
- b. lo scopo dei sistemi d'informazione;
- c. i dati trattati;
- d. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari i cui dati personali sono comunicati;

³³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

³³² Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985 (RU **1985** 648). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3945).

³³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

³³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3945).

e. i loro diritti.³³⁵

² La persona interessata può esigere dai servizi d'elaborazione dei dati che:

- a. l'informino gratuitamente, per scritto e in forma generalmente comprensibile, sui dati che la concernono;
- b. rettifichino o completino i dati inesatti o incompleti;
- c. distruggano i dati divenuti inutili.

³ La persona interessata può esigere inoltre che una rettificazione, un complemento o una distruzione di dati siano parimente comunicati ai servizi ai quali i dati erano stati trasmessi.

⁴ ...³³⁶

⁵ Se diversi organi esecutivi partecipano a un sistema d'informazione comune, uno di essi è designato quale responsabile dell'intero sistema.³³⁷

Art. 126a³³⁸ Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati

(art. 97a cpv. 6 LADI)

¹ Nei casi di cui all'articolo 97a capoverso 4 LADI è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004^{339,340}

² Per le pubblicazioni di cui all'articolo 97a capoverso 3 LADI è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

³ L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza o per altri gravi motivi.

Art. 127³⁴¹

Art. 128³⁴² Competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 100 cpv. 3 LADI)

¹ La competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con gli articoli 77 e 119.³⁴³

³³⁵ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 122 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

³³⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

³³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

³³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

³³⁹ RS **172.041.1**

³⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

³⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

³⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3945).

³⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 339).

² Il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un servizio dello stesso Cantone.

Art. 128^a³⁴⁴ Procedura

(art. 34 LPG e 102 LADI)³⁴⁵

¹ Le decisioni dell'ultima istanza cantonale sono notificate alle parti, all'istanza precedente, al servizio cantonale e all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² All'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione sono altresì notificate:

- a. le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettere c e d LADI, se non sono emanate dall'URC (art. 85^b cpv. 1 LADI);
- b. le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera e LADI, se è stato violato l'obbligo di informare il servizio cantonale o l'ufficio del lavoro e le decisioni non sono emanate dall'URC (art. 85^b cpv. 1 LADI);
- c. le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 4 LADI;
- d.³⁴⁶ ...
- e. le decisioni secondo gli articoli 36 capoverso 4 e 45 capoverso 4 LADI;
- f. le decisioni sui casi che, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 LADI, sono sottoposti per decisione al servizio cantonale o ad un'altra autorità da esso designata;
- g. le decisioni secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettera d LADI, se non sono emanate dall'URC (art. 85^b cpv. 1 LADI);
- h. le decisioni su domande di condono secondo l'articolo 95 LADI;
- i. le decisioni su opposizione riguardo decisioni che devono essere notificate all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai termini delle lettere a–h, come pure le decisioni su opposizione che devono essere emanate da un organo differente da quello che ha emanato la decisione (art. 100 cpv. 2 LADI).

³⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3945).

³⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

³⁴⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1828).

Art. 129³⁴⁷**Art. 129a**³⁴⁸ Relazione con il diritto europeo

Gli Stati membri della Comunità europea ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LADI sono gli Stati membri dell'Unione europea ai quali si applica l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone di cui all'articolo 121 capoverso 1 lettera a LADI.

Titolo 5: Disposizioni finali**Art. 130**³⁴⁹ Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza 25 febbraio 1986³⁵⁰ sui ricorsi delle casse di disoccupazione concernenti le spese amministrative è abrogata.

Art. 131³⁵¹ Modifica del diritto vigente

...³⁵²

Art. 131a³⁵³**Art. 132**³⁵⁴ Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984, ad eccezione dell'articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2.

² L'articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2 entra in vigore il 1° gennaio 1985.

³⁴⁷ Abrogato dal n. II 100 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

³⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU **2004** 1715). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 1203).

³⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

³⁵⁰ [RU **1986** 507]

³⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

³⁵² Le mod. possono essere consultate alla RU **2011** 1179.

³⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2005 (RU **2005** 3591). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

³⁵⁴ RU **2011** 1241

Disposizione finale della modifica del 25 aprile 1985³⁵⁵**Disposizione finale della modifica del 6 novembre 1996³⁵⁶****Disposizione transitoria della modifica del 2 marzo 2012³⁵⁷**

Per quanto riguarda l'Islanda, il Lichtenstein e la Norvegia, fino all'entrata in vigore della modifica del 12 novembre 2015³⁵⁸ dell'Allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960³⁵⁹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio rimane valido il diritto vigente.

Disposizioni transitorie della modifica del 30 agosto 2023³⁶⁰

¹ Se per il versamento mensile di prestazioni volontarie del datore di lavoro alle assicurate non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui all'articolo 10d capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021³⁶¹ della LAVS³⁶².

² Sono considerate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, che vanno dedotte dall'indennità di disoccupazione, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria versate alle assicurate prima del raggiungimento dell'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS.

³ Le assicurate che hanno aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS hanno diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

³⁵⁵ RU **1985** 648. Abrogata dal n. IV 55 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

³⁵⁶ RU **1996** 3071. Abrogata dal n. IV 55 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

³⁵⁷ RU **2012** 1203

³⁵⁸ RU **2015** 5877

³⁵⁹ RS **0.632.31**

³⁶⁰ RU **2023** 506

³⁶¹ RU **2023** 92

³⁶² RS **831.10**

*Allegato*³⁶³
(art. 41c cpv. 9)

Aumento del numero di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata

Regione	Classe d'età	Aumento	Durata di validità
Cantone Ticino Regione MS Lugano	30 anni e oltre	120	1° dicembre 2010– 31 marzo 2011
Cantone di Vaud	30 anni e oltre	120	1° dicembre 2010– 31 marzo 2011
Cantone di Neuchâtel	30 anni e oltre	120	1° gennaio 2011– 31 marzo 2011
Cantone di Ginevra	30 anni e oltre	120	1° novembre 2010– 31 marzo 2011
Cantone Giura	30 anni e oltre	120	1° novembre 2010– 31 marzo 2011

³⁶³ Introdotta dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU **1996** 3071). Aggiornata dal n. I delle O del 18 ago. 2010 (RU **2010** 3563), del 17 set. 2010 (RU **2010** 4129), del 20 ott. 2010 (RU **2010** 4799), del 17 nov. 2010 (RU **2010** 5245) e del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6165).

